

1

# Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato

del ...

Il presente testo è una versione provvisoria: fa fede unicamente il testo pubblicato sul Foglio federale  
(<http://www.admin.ch/bundesrecht/00568/index.html?lang=it>).

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 163 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ....<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 85a* Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

La Confederazione riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.

*Art. 86* Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale

<sup>1</sup> Le strade nazionali e i contributi per le misure volte a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo.

<sup>2</sup> A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

- a. il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a;
- b. il prodotto netto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d);
- c. il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a);
- d. il prodotto netto della tassa di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b);
- e. una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e); tale quota ammonta al nove per cento dei mezzi di cui alla lettera c e della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; l'indicizzazione di tale importo è stabilita per legge;
- f. altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale.

RS ...

1 RS 101

2 FF ...

<sup>3</sup> È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

- a. contributi a misure volte a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
- b. contributi alle spese per le strade principali;
- c. contributi a opere di protezione contro i pericoli naturali e a misure di protezione ambientale e del paesaggio imposte dalla circolazione stradale;
- d. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
- e. contributi ai Cantoni senza strade nazionali;
- f. ricerca e amministrazione.

<sup>4</sup> Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e.

<sup>5</sup> Se nel finanziamento speciale ne è comprovata la necessità, è possibile accreditare prodotti dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d al finanziamento speciale anziché al fondo.

<sup>6</sup> È possibile impiegare prodotti dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d per ridurre tagli in altri settori di compiti della Confederazione, qualora i tagli decisi nel quadro di misure di risparmio siano pari ad almeno l'uno per cento delle uscite previste.

*Art. 87, rubrica*

*Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 87b* Impiego di tasse per il traffico aereo

La metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione vengono impiegati per finanziare i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

- a. contributi a misure di protezione ambientale imposte dal traffico aereo;
- b. contributi a misure di sicurezza volte a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali misure non spetti alle autorità pubbliche;
- c. contributi a misure volte a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

*Art. 131 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> La Confederazione può inoltre riscuotere:

- a. un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione;
- b. un'imposta in caso di impiego, nei veicoli a motore, di mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui al capoverso 1 lettera e.

---

<sup>2bis</sup> Se i mezzi per l'adempimento dei compiti connessi al traffico aereo di cui all'articolo 87b non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione.

*Art. 196 n. 3, rubrica, nonché cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

*3. Disposizione transitoria dell'articolo 86 (Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale), dell'articolo 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) e dell'articolo 87a (Infrastruttura ferroviaria)*

<sup>2</sup> Fino alla conclusione della remunerazione e del rimborso degli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2, i mezzi di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettera e sono accreditati al finanziamento speciale del traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 4 anziché al fondo di cui all'articolo 86 capoverso 2.

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 2 fino al 31 dicembre 2018 per finanziare l'infrastruttura ferroviaria e, in seguito, per remunerare e rimborsare gli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2. I mezzi sono calcolati conformemente all'articolo 86 capoverso 2 lettera e.

## II

<sup>1</sup> Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

